

Cass. civ. sez. VI, del 11 febbraio 2015 n. 2719

Il ricorrente sostiene di essere stato ingiustamente condannato alle spese del procedimento camerale di appello e ravvisa la contrarietà della condanna a norme di diritto per vari motivi che qui si richiamano e così si sintetizzano:

- al momento del deposito del ricorso per la nomina il condominio era privo di amministratore da cinque mesi e dunque nessuna soccombenza virtuale del reclamante era ravvisabile, avendo egli legittimamente agito in mancanza della nomina di un amministratore condominiale;
- non poteva essere applicato l'art. 91 c.p.c. ed egli non doveva essere condannato alle spese perché nella domanda da lui proposta non v'era contrapposizione di interessi, non era virtualmente soccombente, la soccombenza virtuale non poteva essere ravvisata al di fuori di un processo contenzioso, era comprovata l'inerzia della maggioranza dei condomini, non era corretta la valutazione di persistenza nel coltivare il reclamo perché egli si era limitato a formulare eccezioni in merito all'effettività della nomina.

1.1 Il motivo è manifestamente infondato in ogni sua articolazione. Occorre premettere, in ordine alle norme richiamate nell'epigrafe del motivo e che si assumono violate, che l'art. 1129 c.c. non è violato in quanto per l'avvenuta nomina dell'amministratore era venuto meno il presupposto stesso di applicabilità della norma.

L'art. 737 c.p.c. disciplina la forma della domanda e del provvedimento che devono essere pronunciati in camera di consiglio e neppure questa norma risulta violata.

L'art. 118 disp. att. c.p.c. riguarda la motivazione della sentenza, mentre nella fattispecie il reclamo è stato deciso (come doveva essere) con decreto, peraltro motivato anche in ordine alla condanna alle spese.

Non esiste un secondo comma dell'art. 132 disp. alt. c.p.c. che si compone di un unico comma, comunque irrilevante nella fattispecie, trattandosi di mero rinvio per il procedimento di appello, alle disposizioni relative al procedimento davanti al Tribunale.

In ordine al provvedimento con il quale il reclamante è stato condannato alle spese (unico provvedimento rispetto al quale è consentito il ricorso per cassazione ex art. 111. Cost), occorre premettere che l'art. 91 c.p.c. (secondo il quale il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali) intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa (cfr. Cass. 26/6/2006 n. 14742; Cass. 18/7/2008 n. 19979).

Infatti l'art. 91 c.p.c. si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito ed il termine "sentenza" è, all'evidenza, ivi usato nel senso di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette: quindi, anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto (cfr. Cass. 12/4/2001 n. 5469).

La Corte di Appello nel decidere sulle spese ha valorizzato la circostanza che il reclamante, malgrado l'avvenuta nomina dell'amministratore dal parte dell'assemblea dei condomini, ha insistito ("persistite") nel coltivare il reclamo, come del resto persiste anche in questa sede con il secondo motivo di ricorso; in ciò deve ravvisarsi quella contrapposizione di interessi (tra il condomino che chiede al giudice la nomina di un amministratore e il condominio che invece ha nominato il suo amministratore e non intende farlo nominare da un giudice) che giustifica la condanna alle spese.

La decisione della Corte di Appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (il che esclude la possibilità di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.) e financo quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 29/9/2006, n. 21244).

La soccombenza in questo caso è stata motivata non solo, ma anche in relazione alle successive contestazioni con le quali il reclamante insisteva nella propria domanda e questa ratio decidendi è sufficiente ad escludere che la decisione sia stata emessa in violazione dell'art. 91 c.p.c..

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e la violazione degli arti 1322, 1344, 1418, 1421 c.c. in relazione agli arti 1105 e 1129 c.c.

Il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice del reclamo, delle proprie deduzioni difensive secondo le quali nel decidere sul reclamo il giudice non avrebbe dovuto tenere conto della nomina dell'amministratore in quanto atto in frode alla legge e strumentale alla realizzazione di finalità illecite; correda questa asserzione con varie ulteriori considerazioni in ordine:

2.1 E motivo è inammissibile in quanto l'avvenuta nomina dell'amministratore non può essere contestata in sede di procedimento ex art. 1129 c.c., ma attraverso l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. (nel testo vigente *ratione temporis*), né potendo essere sospesa o resa inefficace la delibera di nomina attraverso la nomina di diverso amministratore da parte del giudice investito del ricorso ex art. 1129 c.c.; ne discende che correttamente non sono state esaminate quelle censure dal giudice di quel procedimento.

Il ricorrente con la memoria ex art. 378 ha chiesto la rimessione in termini per produrre documenti formati dopo la proposizione del ricorso.

La memoria del ricorrente non apporta elementi atti ad inficiare le considerazioni e conclusioni del relatore.

Questa Corte ritiene di dovere confermare l'inammissibilità del motivo per le ragioni esposte nella relazione, neppure minimamente considerate nella memoria; va aggiunto che la nomina dell'amministratore condominiale da parte dell'assemblea costituisce un atto formale di per sé produttivo di effetti e, in particolare impone al nominato obblighi di corretta gestione e lo espone alle relative responsabilità; la tutela del condomino è garantita dalle disposizioni dell'art. 1129 c.c. concernenti la revoca dell'amministratore (che può essere richiesta all'autorità giudiziaria anche dal singolo condomino), che comportano la necessità di un ricorso fondato su fatti diversi rispetto a quelli che erano stati posti a fondamenti della richiesta di nomina per l'omissione da parte dell'assemblea.